

Nelle aree sottoposte a vincolo ambientale ai sensi della Parte III del [Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42](#) il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati deve presentare domanda per accertare la compatibilità paesaggistica se sono stati realizzati lavori ([Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 167 e 181](#)):

- in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non hanno causato la creazione di superfici utili o volumi oppure un aumento di quelli legittimamente realizzati
- che hanno previsto l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica
- comunque configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ([Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3](#)).

Se la compatibilità paesaggistica è accertata, il trasgressore deve pagare una sanzione pari alla somma del maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito grazie alla trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato dopo una perizia di stima.

Se la compatibilità paesaggistica non è accertata, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese.

Tempistiche e scadenze come previsto dalla vigente normativa in materia.